

RELAZIONE SUI TESTIMONI DI GIUSTIZIA

1. *La condizione dei testimoni di giustizia: disagi e difficoltà*

Nell'ambito della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, il Comitato di lavoro sul riciclaggio, il racket e l'usura ha svolto una approfondita ricognizione dei problemi relativi ai testimoni di giustizia, ritenendo tale indagine del tutto pertinente alle proprie competenze, dal momento che la maggior parte dei testimoni di giustizia hanno reso le loro deposizioni nell'ambito di processi per estorsione e per usura.

Nell'ultima *Relazione al Parlamento sui programmi di protezione*, presentata dal Ministero dell'Interno, vengono censiti al 31 dicembre 1996 n. 59 testimoni di eventi criminosi (nei sei mesi precedenti erano 67). Si tratta di persone non provenienti da ambienti malavitosi, del tutto incensurati, perfettamente inseriti nella normale vita economica e sociale, spesso con avviate attività imprenditoriali; costoro sono diventati «testimoni di giustizia» per aver assistito a gravi eventi criminosi e per aver reso testimonianza, sempre decisiva, che ha consentito l'individuazione dei colpevoli e la loro condanna penale, oppure per essere parti offese di reati - di norma operatori economici vittime del racket dell'estorsione o di attività usuraie - che hanno deciso di opporsi e di collaborare con l'autorità giudiziaria, fornendo un relevantissimo apporto alla disarticolazione di gravi forme di attività criminali. Non è superfluo richiamare il valore di tali testimonianze, soprattutto nelle aree di consolidata tradizione omertosa, nelle quali sono rarissimi i casi di testimoni oculari di delitti, e la eccezionalità di collaborazioni offerte da cittadini onesti che, senza alcuna aspettativa di premio, mettono a rischio la propria vita e quella dei propri familiari.

Il valore di queste collaborazioni eleva vertiginosamente il rischio per la sicurezza personale, familiare e aziendale, sino al punto che le autorità locali non possono garantire misure di sicurezza compatibili con la prosecuzione di una normale attività. Per questo motivo l'inizio della collaborazione coincide necessariamente con l'allontanamento dalla località d'origine, con la ricollocazione in una nuova sede protetta, e perfino col cambio delle generalità. Meritano riflessione non superficiale le conseguenze derivanti dal trasferimento repentino in una località distante da quella di residenza: l'attività lavorativa viene interrotta e compromessa in modo irrimediabile; anni di sacrifici, di investimenti e di risparmi sono vanificati; il mensile corrisposto dallo Stato è mediamente di gran lunga inferiore rispetto al tenore di vita tenuto fino a quel momento; il mutamento delle generalità comporta disagi continui, ogni qual volta è necessario documentare la propria identità: dal momento in cui si chiedono le cure al Servizio sanitario nazionale alla iscrizione dei fi-

gli a scuola; crisi personali investono tutti i componenti del nucleo familiare, ma in modo particolare i bambini, per i quali l'identificazione col nome è un elemento di sicurezza e il cambiamento dello stesso provoca notevole disorientamento.

2. Necessità di differenziare la condizione dei testimoni da quella dei collaboratori.

Nella vigente legislazione si parla genericamente di misure di protezione e di assistenza *«nei confronti delle persone esposte a grave e attuale pericolo per effetto della loro collaborazione o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e del giudizio»* (articolo 9 del decreto-legge del 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82): vi è cioè una considerazione unitaria della condizione dei testimoni e di quella dei collaboratori di giustizia; e in tal modo la vicenda dei primi viene accomunata a quella di chi, dopo aver militato in organizzazioni criminali e dopo aver commesso gravi delitti, decide di collaborare con l'autorità giudiziaria. Ma esiste una profonda differenza fra gli uni e gli altri: i cosiddetti «pentiti» hanno consuetudini criminali che li hanno abituati a una certa spregiudicatezza, ma anche a essere considerati dai soggetti con i quali trattano come persone che hanno un passato tutt'altro che cristallino; i testimoni di giustizia sono invece persone che, non avendo mai avuto a che fare con le forze dell'ordine e con le aule di giustizia, sono già turbati dalla necessità di recarsi in un tribunale e di presentarsi davanti a un giudice. Le privazioni, i trasferimenti e i danni morali e materiali che la loro scelta civile impone di subire provocano frustrazioni e umiliazioni, che sono poi ulteriormente accentuate dalla circostanza di essere trattati alla pari dei «pentiti»: e cioè di gente che ha commesso delitti, e che ottiene benefici di vario tipo in cambio della collaborazione.

Come emergerà fra breve, dalla esposizione di alcuni casi emblematici, il trauma più forte lamentato dai testimoni di giustizia – più forte dei disagi logistici e degli svantaggi economici – è consistito e consiste nel ricevere da parte del personale addetto alla loro tutela una considerazione che non si distingue per nulla da quella dei collaboratori, e nel constatare che gli ambienti di destinazione sono stati informati dal personale medesimo della loro condizione di «pentiti»: il che provoca nelle persone che frequentano, anche solo per necessità, una evidente avversione e un altrettanto evidente fastidio. Ai disagi si somma così l'abbandono della persona e dei suoi familiari alla disperazione, per l'estrema difficoltà di trovare un reddito onesto, e alla vendetta dei complici degli accusati.

3. Il lavoro del Comitato sul racket: le audizioni di casi emblematici

Il Comitato ha proceduto all'audizione di alcuni soggetti che hanno vissuto l'esperienza della protezione – individuando dei casi emblematici, segnalati dagli stessi interessati – e dei responsabili istituzionali del

sistema di protezione. Va sottolineato che i «casi» dei quali si dà conto rappresentano, per provenienza geografica (3 delle regioni maggiormente interessate dalla criminalità di tipo mafioso: Puglia, Calabria e Sicilia), per il lavoro svolto prima della protezione (piccolo imprenditore, interprete e commerciante), e per tipo di esperienza all'interno del servizio, dei campioni che si ritengono significativi: non è stato possibile esaminare le posizioni di tutti i testimoni che in qualche modo hanno avuto contatti col Servizio centrale di protezione per ovvie ragioni di tempo, ma anche perchè non compete alla Commissione verificare l'esatto adempimento dei doveri istituzionali di chi è preposto a questo servizio, bensì soltanto di segnalare problemi e difficoltà, al fine di adottare i rimedi adeguati e soprattutto di rafforzare l'opera di contrasto all'aggressione criminale.

Si è fatto il nome di tre dei quattro soggetti presi in considerazione, con l'esplicito consenso degli interessati, perchè hanno cessato qualsiasi rapporto con il programma di protezione, e hanno assunto o potrebbero assumere nuove generalità; si è omesso invece il nome del quarto, perchè è ancora inserito nel programma. L'individuazione di «casi» specifici è apparso al Comitato in modo più efficace per porre a fuoco i problemi dei testimoni di giustizia.

Nell'ambito di un'altra inchiesta, quella sui Cantieri Navali di Palermo, i componenti del Comitato hanno avuto modo di ascoltare il sig. Gioacchino Basile, l'operaio che con le sue denunce ha aperto uno squarcio sulle forme di penetrazione mafiosa all'interno della realtà cantieristica palermitana, e che per questo motivo è stato costretto ad abbandonare la propria città, insieme con i familiari, per vivere in una località segreta, con l'assistenza del Servizio Centrale di Protezione.

I - Il «caso Mario Nero»

Il Comitato ha avviato la propria attività di indagine con l'audizione del sig. Mario Nero, le cui vicende hanno provocato un significativo interesse da parte degli organi di informazione. Si tratta di un onesto cittadino che la sera del 6 novembre 1992, portando a passeggio il proprio cane a Foggia, si è trovato nei pressi del luogo dove veniva ucciso l'imprenditore Giovanni Panunzio e ha assistito alle fasi immediatamente successive al delitto. Ha quindi reso testimonianza all'autorità giudiziaria, raccogliendo l'appello che il figlio della vittima aveva rivolto in tal senso attraverso i mass media: la deposizione di Nero ha permesso di individuare, e poi di condannare, l'esecutore dell'omicidio, e con lui circa quaranta appartenenti a una organizzazione criminale dedita alle estorsioni. Il senso del contributo reso dal testimone è stato giudicato di tale valore da imporre immediatamente l'adozione di misure urgenti di protezione.

Dal momento in cui Nero ha iniziato a rendere le sue dichiarazioni, la sua vita, e quella della sua famiglia, sono radicalmente cambiate in peggio. Si elencano di seguito le principali anomalie emerse dal racconto del testimone, avvertendo che degli episodi che facevano intravedere

ipotesi di reato il Comitato ha dato notizia al Presidente della Commissione antimafia affinché valutasse l'opportunità di informare la competente autorità giudiziaria.

a) La sicurezza. Il testimone ha riferito nei dettagli che i criteri di discrezione e di riservatezza necessari per la completa mimetizzazione sono stati costantemente disattesi a partire dall'arrivo nella località protetta: qualche ora dopo che, con la famiglia, aveva raggiunto l'immobile assegnatogli dal Servizio di protezione, il gestore dell'immobile, ma anche altri individui nella zona, erano al corrente che si trattava di un «pentito», con immaginabili disagi per tutti i familiari. Nero ha rilevato l'assenza di professionalità da parte degli operatori preposti alla protezione, oltre che al momento della prima provvisoria sistemazione in un *residence*, anche nei vari spostamenti in Puglia; il personale incaricato dal Servizio, che da Nero è stato indicato nominativamente, ha affiancato a gravi lacune nell'adozione delle più elementari precauzioni, comportamenti inqualificabili: vale per tutti la descrizione di una serata trascorsa con unità della Polizia di Stato, che lo avevano condotto a Bari per formalizzare la deposizione, i quali nella circostanza lo hanno forzatamente portato con sé alla ricerca di prostitute. Non spetta alla Commissione antimafia formulare giudizi morali: ma non è necessario adoperare aggettivi per qualificare il disprezzo per la dignità di una persona onesta – ma il discorso non muterebbe se si trattasse di un disonesto – manifestato da pubblici ufficiali, e confermato da una sequela di altri comportamenti.

b) L'assistenza sanitaria. Nero non ha mai potuto fruire – sulla base del racconto che ha reso al Comitato – della ordinaria assistenza che il Servizio sanitario nazionale è obbligato a garantire a ogni cittadino, per la semplice ragione che ogni prestazione è – com'è ovvio – subordinata alla iscrizione dei pazienti alle liste dell'unità sanitaria locale di appartenenza, e *a fortiori* della esatta identificazione dei pazienti; ma tale identificazione non è mai stata possibile a seguito del mancato perfezionamento del procedimento di cambio delle generalità e del divieto imposto a Nero, all'inizio del programma di protezione, di presentarsi con le proprie generalità. La conseguenza è che le poche cure ricevute da Nero e dai familiari nel corso degli anni si devono al buon cuore dei medici che hanno acconsentito a prestarle, gratuitamente e senza alcun riferimento al servizio pubblico. L'impossibilità di fruire di regolare assistenza ha acquistato nel caso specifico particolare drammaticità poichè tutti i componenti della famiglia di Nero (composta, oltre che da lui, dalla moglie e da due bambini) sono microcitemici e, quindi, abbisognano di costanti controlli e di cure programmate, che non sono mai state praticate. Nel corso dell'audizione davanti al Comitato, Nero ha mostrato nel proprio fisico, togliendosi la giacca e la camicia, i segni evidenti dell'assenza di cure. Il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei medicinali da parte del Servizio di protezione è stato minimo, e comunque sproporzionato per difetto rispetto all'effettivo esborso, mentre la stessa difficoltà di ottenere una regolare

assistenza sanitaria è stata incontrata, per le medesime ragioni, ogni qual volta si è reso necessario un ricovero ospedaliero.

c) La scuola. L'assenza di qualunque tipo di specifico trattamento pedagogico e psicologico in una famiglia con due bambini strappati al loro ambiente naturale, alle loro abitudini e ai loro affetti, ha avuto gravi conseguenze nella partecipazione all'attività scolastica. La frequenza della scuola – stando al racconto di Nero – è al momento impedita al più grande dei figli, che era iscritto alle elementari, perchè l'incertezza sulle generalità ha indotto la direzione didattica a non accettare l'iscrizione per gli anni successivi. Va ribadito che bambini di tenera età hanno mutato identità per ben due volte: al momento dell'inizio della protezione e quando la stessa è stata revocata, o comunque non protratta; chiunque è in grado di valutare il trauma che l'insicurezza sul proprio nome provoca su bambini di pochi anni.

d) Il sostegno economico. Prima di assistere all'omicidio di Pannunzio, Nero viveva di un'avviata attività economica, consistente nell'allevamento di cani. Il trasferimento rapido in una località distante dalla propria residenza ha comportato la cessazione di tale attività. A differenza di quanto è accaduto per alcuni collaboratori di giustizia, Nero non ha ricevuto alcuna capitalizzazione di indennizzo, che avrebbe potuto consentirgli di intraprendere nuovamente il lavoro che aveva svolto fino a quel momento nel nuovo domicilio. Eppure, all'inizio della protezione erano state alimentate aspettative quanto alla certezza economica; in proposito, racconta Nero: *«Ci fu detto che non saremmo mai più tornati a casa. Ce ne avrebbero data una nuova, insieme ad un nuovo lavoro e ad un nuovo nome. Avrebbero provveduto a tutto loro, così da inserirci nel nuovo contesto sociale in cui si andava a vivere»*. Al contrario, gli è stato corrisposto un limitato contributo mensile: questo gli è stato consegnato spesso con ritardo, e talora addirittura non gli è stato corrisposto, non si sa per negligenza del Servizio o, come ha denunciato Nero, per condotte di peculato dei pubblici ufficiali addetti alla consegna (anche di ciò è stata data notizia all'autorità giudiziaria). Di fronte a questa situazione, Nero ha cercato di provvedere autonomamente, costruendo da sè una valida prospettiva di lavoro; ma il proposito di realizzare nelle condizioni della protezione una nuova attività di allevamento è andato frustrato: in mancanza di un adeguato sostegno che costituisse il capitale originario, Nero ha «svenduto» la propria casa di abitazione nel foggiano, e ha acquistato un terreno sul quale avviare il nuovo allevamento di cani, salvo a scoprire – quando era troppo tardi – che sul terreno gravavano una serie di vincoli inidonei all'avvio della nuova azienda.

e) Le prospettive di vita. Quanto alle assicurazioni fornite all'inizio del programma di protezione, Nero ha riferito: *«Non ci hanno mai detto che c'era una scadenza. Anzi, dirò di più: ci hanno sempre detto che lo Stato quello che toglie dà, cioè che ci avrebbero restituito la casa, il nostro tenore di vita, il nostro lavoro, i nostri documenti e via dicendo. Questo è quello che ci hanno sempre garantito, fino a tre giorni prima che ci notificassero, nel settembre dell'anno scorso, la non proroga del programma di protezione»*. Dalle parole del testimone

emerge da un lato l'idea, trasmessa dal Servizio di protezione, di una durata indefinita dei benefici e, dall'altro, l'assenza di prospettive concrete sui modi per agevolare il reinserimento sociale. Nero – lo si ripete – non ha ricevuto alcuna «capitalizzazione», che pure gli avrebbe consentito il ritorno alla normalità, e soprattutto la graduale fuoriuscita dal sistema.

f) La revoca. La Commissione centrale, *«nella seduta dell'11 settembre 1996, deliberò di non prorogare ulteriormente il programma – scaduto il 31 dicembre 1995 –, in relazione alla condotta tenuta dal Nero, contrastante con gli obblighi assunti con la sottoscrizione del programma in questione, e in considerazione dello stato raggiunto dai procedimenti in cui il predetto aveva reso le proprie dichiarazioni»*: in questi termini, con lettera inviata al presidente della Commissione antimafia del 24 aprile 1998, l'onorevole Sinisi spiegava le ragioni della mancata proroga del programma di protezione in favore di Nero. Nel corso dell'audizione davanti al Comitato, il Sottosegretario aveva parlato anche del *«venir meno di quel grave ed attuale pericolo che aveva determinato a suo tempo la definizione del programma medesimo»*. Nella lettera prima menzionata il rappresentante del Governo faceva stato che la *«Procura di Bari, con nota del 15 giugno 1996, aveva rappresentato che il processo nel quale il Nero aveva reso la sua deposizione si era esaurito, con il passaggio in giudicato della sentenza per omicidio emessa sulla base delle dichiarazioni testimoniali del predetto»*. Tra le *«violazioni del codice comportamentale»* addebitate a Nero, che hanno provocato la mancata proroga del programma di protezione, vi sono dei reati che lo stesso avrebbe commesso in epoca antecedente all'ammissione al programma medesimo. Non compete a questa Commissione accertare se a Nero siano da attribuire gli illeciti penali – che comunque, quanto a titoli di reato, non appaiono di particolare gravità – cui si fa cenno nella scheda allegata alla missiva in data 15 gennaio 1998 a firma del capo della Polizia di Stato; quello che si constata è che se gli illeciti in questione richiama una tale gravità da rendere Nero immeritevole della proroga, egli non doveva ricevere neanche l'originaria protezione, dal momento che la loro consumazione è avvenuta prima della concessione del programma. Nè convince la risposta che in proposito ha fornito il sottosegretario all'Interno onorevole Sinisi, allorchè, durante l'audizione che lo ha interessato (e della quale si dirà più ampiamente oltre), ha riferito che al momento della concessione del programma vi era una differente gestione del Servizio: l'affidamento del cittadino che si trova in condizioni di così grave difficoltà è nei confronti dello Stato nel suo insieme, non già nei confronti dei singoli rappresentanti delle istituzioni che si avvicinano in un determinato incarico; non può essere il testimone di giustizia colui sulla cui pelle far pagare l'adozione di parametri differenti da parte del Servizio nel corso degli anni, a causa della mancata condivisione da parte di chi è venuto dopo dei comportamenti seguiti dai predecessori. Il Servizio ha poi addebitato a Nero un tentativo di suicidio, effettivamente posto in essere, e una situazione di tensione familiare, in particolare con la moglie. Le riserve su questo tipo di valutazioni sono ancora più consistenti: si imputa a una persona la cui con-

dizione di disperazione dipende da una serie di disfunzioni concrete, di non aver saputo resistere con indifferenza all'angoscia di assistere impotente alle sofferenze dei figli e della moglie e di non poter contare su alcuna fonte di sostegno; invece di porre rimedio alla disfunzioni, si censura l'assenza di una speranza, che non si sa su quali elementi doveva fondarsi. Quanto al venir meno del pericolo, Nero ha descritto nei particolari le minacce di morte delle quali continua a essere destinatario, per via telefonica e in altro modo, finalizzate, secondo le richieste illecite che ha ricevuto anche di recente, alla revisione parziale del giudizio nel quale ha reso testimonianza. Ma, quand'anche non esistessero questi elementi concreti di preoccupazione, è sufficiente il richiamo di genere alla ordinaria esperienza del testimone di giustizia, il quale resta sempre esposto al rischio della vendetta mafiosa, per indurre a prorogare la tutela. Da ultimo, è difficile condividere la censura mossa dall'onorevole Sinisi a Nero, nella lettera del 24 aprile 1998, di essersi esposto a ulteriore pericolo contattando i mass media e raccontando la propria vicenda: è invero del tutto evidente che il ricorso alla stampa è stato successivo alla revoca della protezione, e costituiva un tentativo, dettato dalla necessità, di far conoscere da altri una situazione di seria difficoltà che i responsabili del Servizio non intendevano prendere in considerazione.

g) Il contenzioso col Ministero dell'Interno. Nella lettera del 24 aprile 1998 il Sottosegretario ha pure informato di azioni giudiziarie proposte da Nero contro l'amministrazione dell'Interno, precisando che mentre il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. è stato rigettato dal giudice ordinario per difetto di giurisdizione, il Tribunale amministrativo regionale di Firenze ha accolto le richieste dell'istante. Il Comitato ha acquisito copia dell'ordinanza, emessa dalla 1^a sezione del Tar della Toscana in data 10 marzo 1998, nella quale, dopo aver scritto che *«comparativamente valutando gli interessi delle parti, appare allo stato prevalente l'esigenza di assicurare al ricorrente ed ai suoi familiari i mezzi necessari a preservarne l'incolumità minacciata dall'organizzazione mafiosa che lo stesso ricorrente ha contribuito a colpire (come risulta dalla nota della Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Bari)»*, si dispone *«che siano garantite al ricorrente ed ai suoi familiari, nelle more del presente giudizio, le misure di assistenza già deliberate dalla Commissione»*; ma neanche questo è stato utile a sollecitare un differente orientamento del ministero, dal momento che nella missiva anzidetta ci si è limitati a prendere atto del provvedimento del giudice amministrativo, aggiungendo che l'Avvocatura Generale dello Stato è stata officiata dell'impugnazione davanti al Consiglio di Stato. Infine, in data 15 giugno 1998, dopo che già era stata disposta la convocazione del Comitato di lavoro al fine di discutere e di approvare il presente documento, il sottosegretario on. Sinisi ha fatto pervenire una ulteriore nota, che non fa seguito ad alcuna specifica richiesta da parte del Comitato o della Commissione, con la quale ha ribadito analiticamente i rilievi già formulati nei confronti di Nero. Si ritiene di dare conto della missiva perchè il suo contenuto conferma la scarsa propensione a prendere in esame gli aspetti centrali del problema dei testimoni di giustizia, del quale il caso Nero rappresenta un esempio, ma non – come si vedrà fra breve